

COMUNE DI MARENTINO – Pronvincia di Torino

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

INDICE

- ART.1 - SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA
- ART.2 – LOTTI PRIVATI – PROPRIETARI DEI LITTI
- ART.3 – TERMILOGIA TECNICA
- ART.4 – DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DI UTILIZZAZIONE
- ART.5 - LIMITAZIONE AL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO
- ART.6 - LIMITAZIONE AL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE
- ART.7 - ALLACCIAMENTO DEI LOTTI PRIVATI
- ART.8 -IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI
- ART.9- AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI
- ART.10- COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI E CONTROLLO DEI LAVORI
- ART.11- SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI
- ART.12- CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTONOMI
- ART.13- FOGNATURA DOMESTICA
- ART.14- SEPARATORI
- ART.15 -POZZI NERI E IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DOMESTICI
- ART.16- RESPONSABILITA'
- ART.17 -SANZIONI
- ART.18-IMPIANTI SPECIALI AREE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA
- ART.19-PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RETI CONSORTILI E RELATIVI IMPIANTI
- ART.20-GESTIONE E GARANZIE SULLE RETI ED IMPIANTI CONSORTILI

ART.1- SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA

Il Comune gestisce la fognatura come servizio pubblico.

Il Comune determina il tipo e le dimensioni degli impianti di fognatura pubblici.

Alla fognatura comunale non appartengono gli allacciamenti dei lotti privati.

ART.2 – LOTTI PRIVATI – PROPRIETARI DI LOTTI

Si considera come lotto ai sensi del presente regolamento ogni proprietà fondiaria appartenente al medesimo proprietario, spazialmente interconnessa, che serve ad uno scopo comune e forma un'unità economica indipendente, anche se si tratta di parecchi lotti o parti di lotti agli effetti catastali.

Le prescrizioni emanate dal presente regolamento per i proprietari dei lotti si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti analoghi.

ART.3- TERMINOLOGIA TECNICA

Ai fini del presente regolamento significano:

1) ACQUE DI SCARICO (scarichi)

Acque di scolo modificate ed in particolare inquinate dopo uso domestico, artigianale o industriale (acque usate o acque luride) e acque provenienti da precipitazioni (acque meteoriche)

2) IMPIANTI DI FOGNATURA PUBBLICI

Impianti pubblici per lo smaltimento delle acque di scarico. Essi comprendono:

- a) canalizzazione di fognatura;
- b) camerette d'ispezione correnti e speciali;
- c) scaricatori delle acque di pioggia e vasche di pioggia;
- d) impianti di pompatura e condotti in pressione;
- e) impianti centrali di depurazione;

3) FOGNATURA MISTA

Convoglia insieme, nelle medesime canalizzazioni, le acque luride e le acque di pioggia;

4) FOGNATURA SEPARATA

Convoglia separatamente, in canalizzazioni distinte, dette nere e bianche, le acque luride e le acque di pioggia.

5) CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Condotti per l'allacciamento dei lotti privati dalla canalizzazione pubblica al pozzetto di controllo (questo escluso) dell'impianto privato.

6) IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI

Installazione di fognatura interne ai lotti, che servono all'evacuazione delle acque di scarico, inclusi eventuali pozzi neri, impianti di chiarificazione domestici, vasche di

pioggia, separatori e impianti di pretrattamento di acque di insediamenti produttivi, fino al pozzetto finale di controllo o di misura.

7) POZZETTO DI MISURA

Installazione per la misura della portata delle acque di scarico e per il prelievo di campioni.

8) POZZI NERI

Capacità per l'accumulo e la fermentazione delle acque di scarico, con estrazione periodica di materiale. I pozzi sono consentiti secondo la normativa indicata al punto 2 delle Norme tecniche sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mq di cui all'art.5 della deliberazione Inteministeriale del 4-2-1977 avente ad oggetto: Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettera b) d) ed e) della L.10-5-1976 n.319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento.

9) IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DOMESTICI

Piccoli impianti per la chiarificazione delle acque luride di origine domestica (es.vasca settica tradizionale o di tipo imhoff)

10) SEPARATORI

Installazione per la separazione delle acque di scarico di oli, grassi o liquidi leggeri (es.benzine, benzolo) che non possono essere introdotti nella pubblica fognatura.

11) IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Impianti per pretrattamento di acque usate ed industriali, al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità elencati nella tabella C) legge 319/76 prima dell'immissione nella fognatura pubblica.

ART.4 - DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DI UTILIZZAZIONE

Ogni proprietario di un lotto nel territorio del Comune può chiedere l'allacciamento alla pubblica fognatura, con riserva delle limitazioni di cui all'art.5) e secondo la normativa prevista dalla L.R. n.13 del 6-3-1990.

Dopo la costruzione del condotto di allacciamento, il proprietario del lotto allacciato ha diritto di immettervi tutte le acque di scarico decadenti dal lotto stesso, con riserva delle limitazioni di cui all'art.6 previa osservanza delle prescrizioni tecniche sulla costruzione e l'esercizio degli impianti di fognatura privati (diritto di utilizzazione).

ART.5- LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO

Il diritto di allacciamento di cui all'art.4 comma 1°, si estende solo a quei lotti collegati ad una strada o piazza in cui esiste una canalizzazione di fognatura pubblica. I proprietari dei lotti non possono pretendere che vengano costruite nuove canalizzazioni e modificate quelle esistenti. Il Comune determina i lotti che vengono raggiunti e serviti dalla pubblica fognatura.

Il Comune può negare l'allacciamento di un lotto – anche se collegato ad una strada servita da una canalizzazione di fognatura – qualora l'allacciamento, a causa della

particolare posizione del lotto o per altri motivi tecnici o di esercizio, presenti rilevanti difficoltà o richieda particolari misure e spese. Il proprietario del lotto può ottenere la revoca di questa decisione, se si dichiara disposto ad assumersi i costi addizionali connessi con la costruzione e l'esercizio.

ART.6- LIMITAZIONI AL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE

Il Comune determina il momento a partire dal quale si possono effettuare immissioni in fognatura pubblica.

E' vietato immettere nelle canalizzazioni comunali sostanze che possono danneggiare gli impianti di fognatura o le persone ad essi addette o gli altri lotti allacciati, o il corpo dell'acqua recipiente.

In particolare sono vietate:

- a) sostanze solide, anche triturate, come immondizie, stracci, letame, rifiuti di macelli, rifiuti di cucina, rifiuti della lavorazione di frutta e verdura ed inoltre macerie, sabbia, ceneri, scorie, vinacce, fecce, fanghi di impianti di pretrattamento, contenuto di pozzi neri;
- b) sostanze che possono provocare depositi o ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- c) sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive;
- d) colaticcio di stalla e di silos, siero, sangue, contenuto di separatori di benzine, olii e grassi;
- e) grandi quantitativi di vernici;
- f) gas e vapori;
- g) acque sorgive e freatiche, se non specificatamente previste in sede di progetto della fognatura;
- h) a cque di scarico di insediamenti produttivi che superino i limiti di accettabilità elencati nella Tab c) della legge 319/76

Se involontariamente sostanze proibite ai sensi del comma 3° giungono o si teme che giungano negli impianti di fognatura pubblici, i proprietari ed utenti dei lotti allacciati devono avvertire immediatamente la competente autorità comunale. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari o utenti.

Se la qualità o la quantità delle acque di scarico vengono modificate in modo sostanziale, il proprietario deve darne immediata comunicazione al Comune.

Se i pubblici impianti di fognatura esistenti non sono sufficienti per convogliare o depurare le acque di scarico, modificate quantitativamente o qualitativamente, il Comune si riserva di non accettarle, a meno che il proprietario non si dichiari disposto a sopportare le spese aggiuntive per l'ampliamento necessario.

ART.7- ALLACCIAMENTO DEI LOTTI PRIVATI

L'allacciamento dei lotti privati è obbligatorio per quelli che si trovano a meno di 150 metri dalla fognatura pubblica.

L'allacciamento dovrà avvenire entro i termini di volta in volta prescritti dal Comune, e comunque non oltre 60 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione della fognatura medesima.

L'allacciamento dei lotti privati, anche di tipo consortile, viene realizzato, modificato e mantenuto dai proprietari dei lotti; gli artt.9 e 11 si applicano corrispondentemente. Il Comune determina il numero, il tipo, il diametro ottimale e il tracciato dei condotti di allacciamento. Esso determina anche a quale canalizzazione pubblica o a quale condotta di allacciamento già esistente ed in quale punto ci si deve allacciare. A tale proposito, vengono presi in considerazione i desideri fondati espressi dai proprietari dei lotti.

L'utilizzazione di sottosuolo comunale per posa dei condotti di allacciamento è concessa in ragione del pagamento della misura necessaria.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori e dell'eventuale ripristino del sedime stradale, dovrà essere prestata una cauzione, anche fidejussoria, di importo determinato dall'U.T.C. e svincolabile dopo collaudo dei lavori da parte dello stesso ufficio.

Ciascun proprietario, il cui lotto sia allacciato o da allacciare alla pubblica fognatura, deve consentire la posa, oltre che della fognatura stessa, dei condotti di allacciamento, la costruzione di pozzetti, paratoie, installazioni di misura e manufatti speciali, nonché l'applicazione di targhette d'istruzione, nei limiti in cui queste misure siano necessarie per un ordinario smaltimento delle acque di scarico decadenti dal lotto di proprietà o da lotti limitrofi

ART.8 –IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI

Ogni lotto che viene allacciato alla fognatura pubblica deve essere dotato dal proprietario di una rete di fognatura interna da costruire e modificare secondo le migliori regole della tecnica e comunque nell'ambito delle specifiche fornite dal Comune.

Le reti di fognatura degli insediamenti civili devono essere dotate di un impianto di chiarificazione domestico, qualora le acque di scarico non vengano convogliate ad un impianto di depurazione collettivo sufficiente.

Le reti di fognatura degli insediamenti produttivi devono essere dotate di un impianto di pretrattamento, qualora gli scarichi non rispettino in partenza i limiti di accettabilità della tabella C) della legge 319/76.

In ciascun lotto allacciato, il Comune può prescrivere la installazione di vasche di pioggia, che consentano di ridurre le portate immesse nella pubblica fognatura durante le precipitazioni e quindi le dimensioni della fognatura stessa ed il sovraccarico sul corpo d'acqua recipiente.

Al termine della rete di fognatura privata si deve prevedere un pozzetto di controllo. Il Comune può prescrivere che, in luogo o in aggiunta al pozzetto di controllo, venga realizzato un pozzetto di misura.

Se non esiste una pendenza naturale fino alla canalizzazione pubblica, il Comune può pretendere dal proprietario del lotto la costruzione e gestione di un impianto di

sollevamento per l'ordinata evacuazione delle acque di scarico, dotato di sistema a due pompe, la seconda delle quali intervenga automaticamente, qualora si verificasse un guasto alla prima.

Ogni utente allacciato deve proteggersi dal pericolo di rigurgiti dalla rete di fognatura pubblica.

Gli impianti di fognatura privati possono essere costruiti, mantenuti ed eserciti solo da idonee imprese specializzate.

ART.9- AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI

Prima della costruzione o delle modifiche degli impianti di fognatura privati devono essere presentati al Comune i seguenti documenti in duplice copia:

- a) planimetria catastale generale del lotto da servire, con un raggio di metri 100 dall'impianto
- b) pianta della rete in scala 1:100, in cui siano indicati i condotti, nonché i manufatti e gli impianti speciali esistenti (separatori, vasche di pioggia, impianti di chiarificazione e pretrattamento, ecc);
- c) profilo dei condotti, in scala 1:100, riferito al livello del mare in cui siano indicate in particolare: quote del terreno, delle cantine e dei condotti, massima quota della falda freatica, sezioni e pendente dei condotti, pozzetti e manufatti;
- d) inoltre, se vengono immessi in fognatura scarichi di insediamenti produttivi, indicazioni su:
 - numero di addetti e degli abitanti stabili del lotto, se gli scarichi civili devono essere raccolti assieme a quelli produttivi;
 - quantità e qualità del materiale di lavorazione e dei prodotti finiti
 - cicli produttivi che generano gli scarichi;
 - portata massima e caratteristiche qualitative dello scarico da immettere,
 - ore in cui si effettuano gli scarichi;
 - pretrattamenti previsti, con la relativa documentazione.

Se necessario le informazioni devono essere completate con il piano di economia idrica (afflusso, consumi, ricircolo, deflusso)

Gli impianti realizzati devono corrispondere al modello giacente presso il Comune.

Tutti i documenti devono essere firmati dal proprietario del lotto e dal progettista.

Se gli impianti di fognatura privati corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento, il Comune concede un'autorizzazione scritta previa acquisizione del parere dell'A.R.P.A, e restituisce una copia dei documenti presentati con il visto di approvazione; l'autorizzazione può essere legata a condizioni e prescrizioni. In caso contrario, il Comune, indicando i difetti, pone al proprietario un termine adeguato per porvi rimedio; i documenti modificati devono essere poi ripresentati per l'autorizzazione definitiva.

I lavori di costruzione o di modifica degli impianti di fognatura privati possono essere iniziati solo dopo l'autorizzazione scritta del Comune. Essa non sostituisce eventuali altre autorizzazioni prescritte da leggi vigenti.

Ai sensi delle norme contenute nella L.R. n.13/90 sarà necessario inoltre:

- per i nuovi scarichi: l'acquisizione dell'autorizzazione degli scarichi, sia civili che produttivi.
- Per scarichi esistenti: la comunicazione al Comune della propria posizione da parte dei titolari di scarichi civili.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al Comune entro il termine massimo di un anno dall'approvazione del presente Regolamento e secondo le modalità impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

ART.10 - COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI E CONTROLLO DEI LAVORI

I proprietari dei lotti devono denunciare per iscritto al Comune, tre giorni prima, l'inizio dei lavori di costruzione, di modifica, di manutenzione generale o di rimozione degli impianti di fognatura privati, indicando contemporaneamente il nome dell'impresa incaricata. Se, a motivo di pericoli in caso di ritardi, i lavori devono essere avviati subito, l'inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore successive.

Il Comune si riserva la facoltà di controllo dei lavori. In tal caso, tutti i condotti possono essere coperti solo con la preventiva autorizzazione comunale; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

Per le operazioni di controllo, i proprietari dei lotti devono mettere a disposizione gli operai, attrezzi e materiali necessari.

I difetti riscontrati devono essere eliminati dai proprietari entro un termine prefissato. La eliminazione dei difetti deve essere notificata al Comune per la successiva verifica.

L'autorizzazione di cui all'art.9, comma 3° ed il controllo dei lavori da parte del Comune non esimono il proprietario, l'impresa ed il progettista dei lavori dalla responsabilità di una progettazione ed esecuzione corrette e conformi alle prescrizioni.

L'entrata in funzione degli impianti di fognatura privati può essere subordinata al preventivo collaudo da parte del competente ufficio comunale.

ART.11 - SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA PRIVATI.

Il Comune ha facoltà di controllare in ogni tempo gli impianti di fognatura privati, di prelevare campioni e di eseguire misurazioni delle acque di scarico. Ciò vale anche per i condotti di allacciamento e per i pozzetti di misura, a meno che non sia il Comune stesso a curarne la manutenzione. A tale scopo, gli incaricati del Comune, che su richiesta devono presentare i documenti, deve essere assicurato l'accesso a tutti gli impianti e devono essere fornite tutte le notizie necessarie. I proprietari vengono informati delle visite il più possibile in anticipo, a meno che non si tratti di effettuare prelievi di campioni e misurazioni delle acque di scarico.

Il Comune può in ogni tempo esigere che gli impianti di fognatura privati siano portati in uno stato che escluda disturbi al altri utenti e danni alla fognatura pubblica.

Se si tratta di scarichi di insediamenti produttivi o comunque di scarichi con caratteristiche molto diverse da quelle degli scarichi domestici abituali, il Comune può esigere la costruzione e l'esercizio di speciali apparecchiature di misura e controllo.

I proprietari devono denunciare immediatamente al Comune disturbi e danni ai condotti di allacciamento, ai pozzetti ed alle apparecchiature speciali di misura e controllo, nonché alla rete di fognatura privata, con particolare riferimento agli impianti di pretrattamento.

Le prescrizioni dei commi da 1 a 4 valgono anche per gli utenti dei lotti.

ART.12- CHIUSURA DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTONOMI

I pozzi neri devono essere messi fuori servizio subito dopo l'allacciamento del lotto alla pubblica fognatura; lo stesso vale per gli impianti di chiarificazione domestici, appena gli scarichi vengono convogliati ad un impianto collettivo di depurazione sufficiente. Le altre installazioni di smaltimento autonome, se non corrispondono alle disposizioni degli articoli da 8 a 10, devono essere messe fuori servizio, per le parti del lotto via via allacciate alla pubblica fognatura.

Nel caso di smantellamento di pozzi neri, i reflui derivanti devono essere smaltiti (carico, trasporto e conferimento a pubbliche infrastrutture di depurazione delle acque reflue), secondo le disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità della A.S.L. competente per territorio, ferme restando le autorizzazioni ed i controlli degli enti preposti, sulle attività di trasporto e conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni. I pozzi neri abbandonati vanno disinfettati con latte di calce e colmati con terra inerte e comunque disattivati secondo le disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente.

ART.13 – FOGNATURA DOMESTICA

I vasi di latrina e orinatoi devono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il reflusso. Gli scarichi devono disporre di sfiato sfociante in apposita condotta al tetto della casa. I tubi di scarico di acquai, lavandini, bagni ed ogni altro apparecchio per lo smaltimento di acque domestiche, devono essere muniti di chiusura idraulica permanente. Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli orinatoi, dei pluviali, degli acquai, dei bagni e degli scoli domestici in genere, devono essere con sezione proporzionata al numero degli scarichi allacciati, costruite con materiale impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici. Tutte le condutture devono essere mantenute in perfetta efficienza e non devono dar luogo a perdite o ad infiltrazioni.

Le condutture devono essere collocate in modo da poter essere facilmente ispezionate, essere prolungate sempre con egual diametro sin sopra i tetti delle case e munite di torrino. Ad ogni condotta di scarico deve essere accoppiato un apposito

condotto sfociante nella condotta stessa al di sopra dell'ultima immissione, per la diretta ventilazione di tutti i sifoni. L'ubicazione e l'altezza di sbocco delle condutture devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati. E' vietato immettere qualunque scarico di acque usate nelle condutture pluviali.

ART.14- SEPARATORI

Il proprietario di un lotto su cui cadono come scarichi o siano stoccati oli, grassi e liquidi leggeri, in particolare benzine e benzolo, o sul quale si trovino rimesse o impianti di autolavaggio, deve installare idonei dispositivi (separatori) per trattenere tali sostanze, evitando che vengano trascinate nella pubblica fognatura.

I separatori devono essere vuotati e puliti a cura del proprietario a regolari intervalli di tempo secondo necessità. Il Comune può esigere la documentazione del documento finale di stoccaggio presso Ditta autorizzata.

Il materiale separato deve essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni. I difetti dei separatori devono essere immediatamente denunciati al Comune ed eliminati a cura e spese del proprietario.

ART.15 – POZZI NERI ED IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE DOMESTICI.

La vuotatura dei pozzi neri, delle fosse settiche e degli altri impianti di chiarificazione domestici deve essere fatto con un sistema pneumatico, in modo che il travaso del contenuto avvenga per aspirazione diretta, senza manipolazione alcuna né dispersione o esalazione.

Qualora la vuotatura venga effettuata con altri sistemi, va fatta solo dalle ore 4 alle ore 6 nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore 5 alle ore 7 dall'ottobre al marzo. In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi od altro modo.

I pozzi neri e gli impianti di chiarificazione domestici devono essere affidati, al momento della concessione dell'abitabilità o agibilità, ad un conduttore responsabile, il quale dovrà dimostrare annualmente, mediante presentazione delle bollette di pagamento, di aver realizzato l'asportazione dei fanghi tramite una ditta abilitata, che dovrà provvedere al loro smaltimento in proprio o a mezzo di altre ditte autorizzate, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Resta inteso che i pozzi neri potranno essere utilizzati solo alle condizioni di cui alla normativa indicata al precedente articolo 3, punto 8)

ART.16- RESPONSABILITA'

Il Comune non si assume la responsabilità per danni da disturbi di esercizio della fognatura pubblica o da rigurgiti in conseguenza di eventi naturali inevitabili, in particolare precipitazioni eccezionali.

Il Comune si assume unicamente la responsabilità dei danni provocati intenzionalmente o per ogni negligenza da persone di cui il Comune stesso si serve per la gestione della pubblica fognatura.

I proprietari e gli utenti dei lotti allacciati devono provvedere ad una ordinata utilizzazione degli impianti di fognatura privati, secondo le prescrizioni del presente regolamento. Essi sono responsabili di fronte al Comune di tutti i danni che a questo derivano dallo stato difettoso dei suddetti impianti o della loro utilizzazione in contrasto con il presente regolamento

ART.17 SANZIONI

Le violazioni delle prescrizioni del regolamento di fognatura vengono punite con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10-5-1976 n.319 e s.m.i. qualora si configuri anche violazione delle norme di cui alla legge Regionale n.13/90.

ART.18 - IMPIANTI SPECIALI AREE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA

Sono istituibili consorzi volontari o coattivi per la depurazione delle acque luride civili dei quali il Comune potrà far parte a seguito di apposita deliberazione quadro del Consiglio Comunale.

La progettazione delle reti consortili dovrà uniformarsi alle normative di legge e tecniche vigenti.

I progetti dovranno essere prodotti, completi di relazione tecnica di dimensionamento, al parere della C.E., che potrà avvalersi nell'esame di tecnico qualificato e di fiducia dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale, ravvisata l'opportunità in relazione all'importanza delle aree, potrà procedere alla progettazione delle reti, secondo i dettami della deliberazione quadro di intervento.

Gli utenti consorziati dovranno comunque garantire la libera disponibilità dei suoli, istituire servitù di fognatura ed il conferimento dell'area dell'impianto di depurazione nel caso che gli impianti vengano dismessi al Comune, manlevando lo stesso da ogni indennizzo di competenza.

Il Comune in ogni caso eserciterà l'alta sorveglianza sulle opere consortili e ne potrà assumere la proprietà e la gestione previo collaudo tecnico operato da un tecnico di fiducia, secondo quanto stabilito da commi precedenti.

ART.19- PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RETI CONSORTILI E RELATIVI IMPIANTI.

La realizzazione della rete consortile dovrà rispettare oltre alla normativa vigente, le tipologie degli impianti di fognatura pubblici comunali sia per la scelta dei canali sia per tutti i manufatti d'ispezione e salto necessari.

Nel progetto dovranno essere identificate le utenze allacciabili e si dovrà prevedere il collegamento all'impianto di depurazione approvato dal Comune, sentito il parere della C.E. previa relazione del tecnico di fiducia dell'Amministrazione.

Tutti i progetti di impianto di depurazione consortile dovranno essere sottoposti a parere igienico-sanitario delle autorità competenti.

ART.20- GESTIONE E GARANZIE SULLE RETI ED IMPIANTI CONSORTILI

Gli impianti e le reti così realizzati dovranno essere gestiti, sotto l'alta sorveglianza dell'Amministrazione Comunale, direttamente dall'utenza.

Gli utenti di queste reti ed impianti saranno tenuti a garantire l'efficienza degli stessi e il grado di depurazione previsto dalla normativa vigente, sino al momento della eventuale definitiva acquisizione e gestione da parte del Comune.

L'acquisizione delle reti ed impianti consortili dovrà essere gratuita e recepita nei modi di legge dell'Amministrazione.

I consorzi saranno responsabili, sino alla eventuale definitiva acquisizione da parte del Comune, delle reti e degli impianti sia dal lato costruttivo sia dal lato gestionale, che sino a quel momento resterà a loro totale carico.